

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 188 a iniziativa del Consigliere Latini

## Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”, è un provvedimento che si compone di 19 articoli e prevede una serie di interventi al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro, diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo ed elevando il sistema di informazione, comunicazione, controllo e vigilanza in materia.

La proposta di legge mira altresì a prevenire i rischi di infortuni e le malattie professionali, nonché a contrastare il lavoro irregolare, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a promuovere misure per favorire il benessere organizzativo.

La proposta di legge è strutturata in quattro Capi.

Il Capo I definisce i principi e la finalità della legge.

Il Capo II, dedicato agli “Interventi di promozione e strumenti di programmazione”, stabilisce all’articolo 3 l’ambito di applicazione degli interventi di promozione di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro mentre all’articolo 4 la loro programmazione: a tal fine prevede un Piano strategico regionale di durata biennale, soggetto ad aggiornamenti anche prima della scadenza, che individuerà gli ambiti, le priorità e i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale.

Per l’ambito relativo all’informazione, formazione e prevenzione – di cui all’articolo 3, comma 1 – gli articoli 5, 6, 7 e 8 prevedono rispettivamente: l’istituzione di una Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevista per la terza domenica del mese di ottobre di ogni anno; un Premio per la sicurezza destinato a incentivare le imprese che si distinguono per impegno e risultati conseguiti in materia di salute e sicurezza; la programmazione da parte della Regione di attività di formazione e di addestramento e di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III del d.lgs. 81/2008, attraverso la definizione di interventi che tengano conto dell’organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione e di erogazione di servizi dell’impresa e dei fattori socio-ambientali previo coinvolgimento delle parti sociali.

L’articolo 9 prevede incentivi per le imprese che realizzano progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro mentre all’articolo 10, nell’ambito degli interventi di vigilanza e partecipazione di cui all’articolo 3, comma 1, attività di controllo e vigilanza a favore di lavoratori e lavoratrici (articoli 10 e 11) e attività di partecipazione (articolo 12) attraverso interventi coordinati e

integrati finalizzati all'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e di sicurezza sul lavoro.

Con l'articolo 13 la Regione promuove azioni di sostegno a favore dei minori orfani di caduti sul lavoro.

Il Capo III - Strumenti informativi e attività di coordinamento - istituisce un "Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro (articolo 14) nonché uno "Sportello per la sicurezza sul lavoro" (articolo 15) e un "Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (articolo 16).

Infine, al Capo IV - Disposizioni finali - si prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge (articolo 17), le disposizioni transitorie (articolo 18) e la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge (articolo 19).